

“FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO”

ATTO COSTITUTIVO

[formula di rito atto pubblico, ad es: *L'anno 2015 il giorno ____ del mese di ____, in _____, via _____ sono presenti innanzi a me notaio _____ assistita dai testi a me noti idonei ai sensi di legge, signori _____ e _____, sono presenti:*

FRANCESCHINI on. Dario, nato a Ferrara il 19 ottobre 1958, domiciliato per la carica in Roma, via del Collegio Romano n. 27, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo e legale rappresentante del **"MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO"**, con sede in Roma, via del Collegio Romano n. 27, codice fiscale 80188210589;

Vincenzo De Luca, nato a Ruvo del Monte (Pz), l'8 maggio 1949, domiciliato per la carica in Napoli, via S. Lucia, 81, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della **“REGIONE CAMPANIA”**, con sede in Napoli, via S. Lucia, n. 81, codice fiscale 80011990639;

Emiddio CIMMINO, nato a San Tammaro, il 16 aprile 1956, domiciliato per la carica in San Tammaro, via Domenico Capitelli n. 35, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante del **“COMUNE DI SAN TAMMARO”**, con sede in San Tammaro, via Domenico Capitelli n. 35, codice fiscale 00202480612;

sono altresì presenti i Signori:

.....
.....
.....
.....
.....

i quali intervengono al solo fine dell'accettazione della carica di cui infra.

Detti comparenti, tutti aventi cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) dell'Accordo di valorizzazione sottoscritto in data 3 agosto 2015, il MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (di seguito "Ministero"), la REGIONE CAMPANIA (di seguito "Regione"), il COMUNE DI SAN TAMMARO (di seguito, "Comune"), come sopra rappresentati, in qualità di Fondatori Promotori, convengono di costituire la "*Fondazione Real Sito di Carditello*" (di seguito denominata anche "Fondazione").

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice civile e dalle leggi speciali.

La Fondazione ha sede presso il Real Sito di Carditello, sito in via Carditello, San Tammaro (CE), salva la possibilità di stabilire, per funzioni operative, altre sedi, delegazioni o uffici, in Italia e all'estero.

I Comparenti danno atto che per la costituzione della Fondazione verrà richiesta l'iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche alla Prefettura di Caserta, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 3

Nel perseguimento delle finalità di promozione della conoscenza, della protezione, del recupero, della valorizzazione del complesso di beni culturali, e delle relative aree annesse, denominato "il Real Sito di Carditello" (di seguito anche "il Sito") ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo di valorizzazione, la Fondazione è costituita allo scopo di elaborare ed attuare il piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica del complesso di beni culturali e delle aree annesse avviando la prima fase di sviluppo del percorso turistico culturale integrato delle residenze borboniche attraverso un'azione programmatica condivisa nell'individuazione delle linee strategiche e degli obiettivi, così come nella definizione delle modalità operative.

La Fondazione, nella predisposizione ed esecuzione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione di cui al comma 1, opera secondo le indicazioni fornite dalle linee strategiche di cui all'art. 3 e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4 dell'Accordo di valorizzazione.

Art. 4

La Fondazione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 provvede a svolgere le seguenti attività istituzionali:

- predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del complesso di beni denominato “Real Sito di Carditello” e delle aree annesse ai sensi dell'art. 112 comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. finalizzato alla gestione e alla valorizzazione di detto complesso;
- progettazione delle attività di valorizzazione e relativa gestione nelle forme consentite dall'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia;
- reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano strategico, assicurando modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione di attività, servizi e spazi) e di risorse esterne (derivanti anche da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni);
- organizzazione di attività didattico-formative atte ad avvicinare il pubblico al patrimonio storico e culturale;
- promozione di innovative forme di valorizzazione, compatibili con le caratteristiche e la storia del sito, nato con funzione di centro agricolo e di allevamento.
- svolgimento di attività di *fund raising* anche al fine di ulteriormente allargare la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del Sito.
- predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi;
- integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali inizialmente conferiti con quelle riguardanti gli ulteriori beni eventualmente conferiti successivamente dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- definizione delle linee di gestione e di manutenzione del complesso di beni, secondo modalità coordinate con il processo di valorizzazione del Sito;
- l'ideazione e la realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione inerenti le residenze borboniche, il Sito e le aree annesse;
- il monitoraggio, la misurazione e la valutazione dell'attività svolta;

- ogni altra attività il cui esercizio risulti congruo ed opportuno rispetto alle finalità perseguite.

-

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi può svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art.5

La Fondazione opera nell'osservanza delle norme contenute nello Statuto che viene allegato a quest'atto come sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A), ed è da intendere come qui integralmente riportato.

Art. 6

A costituire il fondo di dotazione della Fondazione di cui all'art. 20 dello Statuto, il Fondatore Promotore Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, così come sopra rappresentato, conferisce in uso gratuito, ai sensi dell'art. 115, comma 7, decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. il complesso di beni e delle aree annesse denominato "Real Sito di Carditello" comprensivo degli arredi e delle strumentazioni, come da verbale di consegna dell'immobile al Polo museale della Campania nota prot. 9880 del 24 luglio 2015 dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania – Servizi territoriali Napoli 3°.

Il valore di riferimento, fissato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è di € 12.000.000,00. Il costo dei restauri già finanziati è di Euro 3.300.000,00.

La disponibilità del bene in favore della Fondazione avverrà progressivamente a seguito di avanzamento dello stato dei lavori di restauro, con separato atto.

Gli effetti del conferimento in uso si esauriscono senza indennizzo in tutti i casi di cessazione totale della partecipazione del Ministero alla Fondazione o di estinzione della stessa.

Costituisce altresì il fondo di dotazione:

- il conferimento in denaro di Euro 500.000,00 da parte della Regione Campania;

La predetta somma dovrà essere integralmente versata dal Fondatore promotore Regione Campania entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di registrazione del presente atto da parte degli Organi di controllo sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che il Presidente comunicherà loro dopo avere ottenuto il codice fiscale della Fondazione.

Al fine di assicurare alla Fondazione i mezzi finanziari necessari per la sua attività, a costituire il Fondo di Gestione della Fondazione, il Fondatore Promotore Ministero dei beni e delle attività culturali, così come sopra rappresentato, conferisce alla medesima l'importo di Euro 300.000,00, da imputarsi sul capitolo 5650 pg. 7 E.F. 2016 di competenza della Direzione generale Musei, per

garantire il concorso nella copertura delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione per il primo anno a partire dalla sua iscrizione; il Fondatore Promotore Regione Campania, così come sopra rappresentato, conferisce l'importo di Euro 500.000,00 per garantire il concorso nella copertura delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione per il primo anno a partire dalla sua costituzione. Tali importi devono essere integralmente versati non oltre il 180 (centoottanta) giorni dalla data di registrazione del presente atto da parte degli Organi di controllo sul conto corrente bancario intestato alla Fondazione che il Presidente comunicherà loro dopo avere ottenuto il codice fiscale della Fondazione.

Al fine di garantire il concorso nella copertura delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione per il secondo anno, il Ministero si impegna a conferire l'importo annuo di Euro 300.000,00, da imputarsi sul capitolo 5650 pg. 7 E.F. 2017 di competenza della Direzione generale Musei, e la Regione Campania l'importo annuo di Euro 1.000.000,00.

Costituisce altresì il fondo di gestione il conferimento a titolo gratuito da parte del Fondatore Promotore Comune di San Tammaro dei seguenti servizi: decoro urbano, servizio di protezione civile, esenzione TARI comunale, da erogarsi con le modalità definite in separato atto. Il valore dei suddetti servizi è stimato in euro 65.400,00.

I Fondatori promotori dichiarano che i conferimenti di cui ai commi precedenti si intendono comunque sospensivamente condizionati al riconoscimento della personalità giuridica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, in capo alla Fondazione qui costituita.

Art. 7.

Sono membri della Fondazione:

- Fondatori Promotori,
- Fondatori,
- Partecipanti,

come previsto e disciplinato ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8, 9 dello Statuto.

Art. 8

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Organo di Revisione.

Come definiti e regolati nello Statuto.

La Fondazione può avvalersi dell'attività tecnico/consultiva di un Comitato Scientifico.

1. E' prevista la nomina di un Direttore, individuato attraverso procedura comparativa tra soggetti dotati di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, ivi compresi dipendenti con qualifica dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e corrispondenti figure presenti nei ruoli della P.A. competenti per la materia, ivi compresa la Regione Campania.

.

I Fondatori Promotori stabiliscono che il primo Consiglio di Amministrazione sia composto, in conformità alle determinazioni interne dei Fondatori Promotori e nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto, in persona dei Signori:

- quale Presidente del Consiglio di Amministrazione designato dal Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- quale membro designato dal Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo;
- quale membro designato dal Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo;
- quale membro designato dal Presidente della Regione Campania;
- quale membro designato dal Comune di San Tammaro.

I membri del Consiglio di Amministrazione successivi alla prima composizione sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo le modalità di cui all'art. 13 dello Statuto.

Art. 9

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico della Fondazione, con richiesta dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste in materia.

[Ho letto io notaio il presente atto costitutivo, unitamente all'allegato statuto, alla contestuale presenza dei testi, ai comparenti che da me interpellati lo approvano

La sottoscrizione avviene alle ore ____] .

(Sottoscrizioni)